Conto corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA **DEL REGNO D'ITALIA**

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

Anno 75° **Roma - Martedì, 29 maggio 1934 - Anno XII** **Numero 126**

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1934

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE AL PARLAMENTO

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO 30 aprile 1934, n. **813.**

Autorizzazione al comune di Bellizzi, in provincia di Avellino, a cambiare la propria denominazione in « Bellizzi Irpino ».

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Vista la domanda in data 20 gennaio 1934, con la quale il podestà di Bellizzi, in esecuzione della propria deliberazione del 14 ottobre 1933, chiede l'autorizzazione a cambiare la denominazione del comune in « Bellizzi Irpino »;

Visto il parere favorevole espresso dal Rettorato della provincia di Avellino con la deliberazione in data 19 dicembre 1933;

Visto l'art. 266 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con R. decreto 3 marzo 1934, n. 383;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il comune di Bellizzi, in provincia di Avellino, è autorizzato a cambiare la propria denominazione in « Bellizzi Irpino ».

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 aprile 1934 - Anno XII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli:* DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 maggio 1934 - Anno XII
Atti del Governo, registro 347, foglio 91. — MANCINI.

REGIO DECRETO 26 aprile 1934, n. **814.**

Provvedimenti a favore del personale postelegrafico ex combattente o proveniente dal gruppo B.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visti gli articoli 82 e 83 del R. decreto-legge 2 ottobre 1919, n. 1858, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto 30 settembre 1922, n. 1290, e successive modificazioni;

Visti i Regi decreti 11 novembre 1923, n. 2395, e 30 dicembre 1923, n. 3084, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto-legge 1° maggio 1925, n. 760, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562;

Visto il R. decreto-legge 23 ottobre 1924, n. 2028, convertito nella legge 21 marzo 1926, n. 597;

Visto il R. decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 48, convertito nella legge 21 maggio 1926, n. 898;

Visto il R. decreto 15 agosto 1926, n. 1733, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto 31 maggio 1928, n. 1233;

Vista la legge 27 giugno 1929, n. 1047;
Visto il R. decreto-legge 20 novembre 1930, n. 1491, convertito nella legge 6 gennaio 1931, n. 18;
Visto il R. decreto 29 giugno 1933, n. 980;
Ritenuto equo applicare al personale ex combattente, di cui ai precitati articoli 82 e 83, le norme del predetto R. decreto n. 980 e provvedere alla sistemazione in ruolo del personale femminile insignito di croce al merito di guerra; al passaggio di categoria del personale ex combattente di cui all'art. 47 del citato R. decreto n. 1290, che non trovò a suo tempo posto nella categoria superiore, e infine ad un equo trattamento economico del personale dell'ex gruppo *B;*
Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Sentito il Consiglio di amministrazione delle poste e dei telegrafi;
Visto il parere del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le comunicazioni, di concerto con quello per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Le disposizioni di cui al R. decreto 29 giugno 1933, n. 980, sono applicate, in quanto risultino più favorevoli, anche agli agenti ex combattenti di cui all'art. 82 del R. decreto-legge 2 ottobre 1919, n. 1858, e successive modificazioni, passati alla 2ª categoria del personale postelegrafico ai sensi dell'art. 93, 1° comma, del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3084, e al personale ex combattente di cui all'art. 83 dello stesso R. decreto-legge n. 1858, passato in ruolo del gruppo *C* tecnico a norma del R. decreto-legge 23 ottobre 1924, n. 2028, convertito nella legge 21 marzo 1926, n. 597.
La presente disposizione ha effetto economico dal 1° luglio 1934.

Art. 2.

Le disposizioni di cui all'art. 2 del R. decreto-legge 23 ottobre 1924, n. 2028, sono estese, con effetto giuridico dal 1° gennaio 1925 e con effetto economico dal 1° luglio 1934, alle donne insignite di croce al merito di guerra, sempre che siano state mantenute in servizio in applicazione del R. decreto 28 gennaio 1923, n. 153, e siano ritenute meritevoli dal Consiglio di amministrazione.

Art. 3.

Gli impiegati ex combattenti dell'Amministrazione delle poste e dei telegrafi appartenenti alla 2ª categoria, compresi nella graduatoria del personale riconosciuto meritevole del passaggio nel ruolo di gruppo *A*, approvata con decreto Ministeriale 24 giugno 1926 in applicazione dell'art. 47 del Regio decreto 30 settembre 1922, n. 1290, e successive modificazioni ed estensioni, comprese anche quelle di cui all'art. 3 del R. decreto 14 giugno 1925, n. 883, e agli articoli 2 e 4 del R. decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 48, convertito nella legge 24 maggio 1926, n. 898, che non hanno potuto conseguire detto passaggio per insufficienza di posti, potranno essere nominati ai posti che, dopo espletato il concorso di reclutamento bandito con decreto Minsiteriale 7 febbraio 1934, risultino disponibili nel grado iniziale del personale direttivo di 1ª categoria della predetta Amministrazione, nonchè a quelli che si rendano vacanti nel medesimo grado entro il 1° luglio 1935.
Le nomine sono conferite, su domanda degli interessati, da produrre entro il 1° luglio 1934, a giudizio insindacabile del Consiglio di amministrazione, nell'ordine che sarà stabilito dal Consiglio medesimo, e non hanno effetto retroattivo.

Art. 4.

Gli impiegati già appartenenti al ruolo di gruppo *B* dell'Amministrazione delle poste e dei telegrafi e passati nei ruoli del personale di 2ª categoria dell'Amministrazione medesima in applicazione dell'art. 22 del R. decreto 15 agosto 1926, n. 1733, e successive modificazioni, e dell'art. 5 del R. decreto 31 maggio 1928, n. 1233, conseguono, a decorrere dalla data in cui abbiano raggiunto o raggiungeranno lo stipendio massimo previsto per i gradi 8°, 9° e 10° dei personali di gruppo *C*, gli ulteriori aumenti periodici di stipendio stabiliti per i personali di gruppo *B*.
La presente disposizione ha effetto economico dal 1° luglio 1934.
Nel caso di promozione a grado superiore, i detti impiegati saranno collocati allo stipendio iniziale stabilito per il grado stesso di gruppo *C*. Se però, a norma del presente articolo, abbiano già conseguito nel grado precedente uno stipendio di gruppo *B*, saranno, in analogia al disposto dell'art. 4 del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, modificato dall'art. 3 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3084, collocati nel nuovo grado con lo stesso stipendio, computando, ai fini del successivo aumento periodico, il tempo decorso dall'attribuzione dello stipendio in godimento.
La stessa valutazione è disposta, in quanto più favorevole, nei riguardi degli impiegati di cui ai predetti articoli 22 del R. decreto 15 agosto 1926, n. 1733, e 5 del R. decreto 31 maggio 1928, n. 1233, promossi ai gradi 8° e 9° prima della entrata in vigore del presente decreto.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 26 aprile 1934 - Anno XII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — CIANO — JUNG.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 maggio 1934 - Anno XII
Atti del Governo, registro 347, foglio 98. — MANCINI.

REGIO DECRETO 30 aprile 1934, n. 815.
Modificazioni all'ordinamento dei Collegi e delle Accademie militari.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Vista la legge 11 marzo 1926, n. 396, sull'ordinamento del Regio esercito, e successive modificazioni;
Visto il regolamento per l'amministrazione e la contabilità dei corpi, istituti e stabilimenti militari, approvato con Regio decreto 10 febbraio 1927, n. 443, e successive modificazioni;
Visto il R. decreto 15 luglio 1926, n. 1385, sull'ordinamento e gli studi dei Collegi militari, modificato dal R. decreto 3 ottobre 1929, n. 1860;
Visto il testo unico delle disposizioni sul reclutamento degli ufficiali del Regio esercito, approvato con R. decreto 21 marzo 1929, n. 629, e successive modificazioni;
Visto il R. decreto 1° maggio 1930, n. 726, sull'ordinamento delle scuole militari, modificato dai Regi decreti 29 giugno 1933, n. 944, e 28 dicembre 1933, n. 1918;

Visto il R. decreto 6 maggio 1923, n. 1054, sull'ordinamento della istruzione media e dei convitti nazionali, e successive modificazioni;

Visto il regolamento sugli alunni, gli esami e le tasse negli istituti medi di istruzione, approvato con R. decreto 4 maggio 1925, n. 653, e successive modificazioni;

Vista la legge 12 giugno 1931, n. 777, relativa all'estensione agli orfani ed agli altri congiunti dei caduti per la causa nazionale di tutte le provvidenze emanate in favore degli orfani e dei congiunti dei caduti in guerra;

Visto l'art. 1, n. 3, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per gli affari della guerra, di concerto coi Ministri Segretari di Stato per l'educazione nazionale e per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

All'art. 3 del R. decreto 15 luglio 1926, n. 1385, modificato dal R. decreto 3 ottobre 1929, n. 1860, è sostituito il seguente:

« Gli aspiranti all'ammissione ai collegi militari, oltre al possedere i titoli di studio di cui al precedente articolo e gli altri requisiti prescritti, dovranno, al 30 settembre dell'anno in cui ha luogo l'ammissione, aver compiuto il 14° o il 15° anno di età e non avere oltrepassato il 16° o il 17°, a seconda che aspirino al liceo scientifico o al liceo classico ».

Art. 2.

All'art. 5 del R. decreto 15 luglio 1926, n. 1385, è sostituito il seguente:

« I posti disponibili saranno conferiti per concorso agli aspiranti nel seguente ordine di precedenza:

1° orfani di guerra;

2° orfani dei deceduti nelle circostanze indicate nell'articolo 1 della legge 24 dicembre 1925, n. 2275;

3° orfani dei militari del Regio esercito, della Regia marina, della Regia aeronautica, della Regia guardia di finanza, della Milizia volontaria sicurezza nazionale e degli impiegati di ruolo delle Amministrazioni dello Stato morti per cause di servizio;

4° orfani dei militari del Regio esercito, della Regia marina, della Regia aeronautica, della Regia guardia di finanza, della Milizia volontaria sicurezza nazionale;

5° orfani degli impiegati di ruolo delle Amministrazioni dello Stato;

6° figli degli ufficiali del Regio esercito, della Regia marina, della Regia aeronautica, della Regia guardia di finanza e della Milizia volontaria sicurezza nazionale in servizio o a riposo;

7° figli dei sottufficiali di carriera in servizio o a riposo del Regio esercito, della Regia marina, della Regia aeronautica, della Regia guardia di finanza; di sottufficiali della Milizia volontaria sicurezza nazionale in servizio permanente effettivo;

8° figli degli impiegati di ruolo delle Amministrazioni dello Stato, in servizio o a riposo;

9° giovani non compresi nelle categorie sopra elencate.

« Entro ciascun gruppo, le ammissioni si effettueranno nell'ordine risultante da graduatorie di merito determinate in relazione alla media complessiva ottenuta negli esami di ammissione al 1° corso di liceo classico o scientifico sostenuti a sensi delle leggi generali sull'istruzione pubblica.

« Le modalità per la determinazione delle graduatorie e le altre condizioni di ammissione saranno fissate con disposizioni ministeriali ».

Art. 3.

L'art. 7 del R. decreto 15 luglio 1926, n. 1385, è abrogato.

Art. 4.

All'art. 9 del R. decreto 15 luglio 1926, n. 1385, è sostituito il seguente:

« Sarà accordato il beneficio della intera retta gratuita e la dispensa dalle spese di prima vestizione e dalla quota annuale di manutenzione corredo agli orfani di cui ai numeri 1 e 2 dell'art. 5.

Art. 5.

All'art. 10 del R. decreto 15 luglio 1926, n. 1385, è sostituito il seguente:

« Sarà accordato il beneficio della mezza retta gratuita per benemerenze di famiglia:

1° ai giovani che si trovino nelle condizioni previste dal numero 3 al numero 8 incluso dell'art. 5;

2° ai figli dei mutilati o invalidi di guerra per una infermità ascrivibile alle prime quattro categorie elencate nella tabella *A*, annessa al Regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491.

« Agli effetti di tale beneficio sono equiparati ai mutilati ed invalidi di guerra, i mutilati nelle circostanze indicate nell'art. 1 della legge 24 dicembre 1925, n. 2275;

3° ai figli dei decorati dell'Ordine militare di Savoia o di decorati al valor militare od ai figli dei militari promossi per merito di guerra.

« Il beneficio di cui al presente articolo viene sospeso durante il tempo in cui un allievo ripeta l'anno per insuccesso negli studi ».

Art. 6.

Il beneficio dell'abbreviazione di un anno rispetto all'intervallo prescritto per l'iscrizione ad esami di idoneità nei licei o a quelli di maturità contemplato nel regolamento sugli alunni e gli esami negli istituti medi di istruzione non si applica agli allievi dei collegi militari.

Art. 7.

All'art. 7 del R. decreto 1° maggio 1930, n. 726, è aggiunto il seguente comma:

« Gli allievi dei collegi militari che abbiano conseguito la maturità classica o scientifica, semprechè riuniscano le condizioni prescritte, avranno la precedenza assoluta nell'ammissione ai corsi ordinari, salvo l'accertamento dell'idoneità nell'esame di matematica se aspiranti all'Accademia di artiglieria e genio ».

Art. 8.

All'art. 17 del R. decreto 1° maggio 1930, n. 726, è aggiunto il seguente comma:

« Salvi i benefici che possono loro competere a sensi dei successivi articoli, agli allievi provenienti dai collegi militari di cui all'ultimo comma del precedente art. 7 è accordata la dispensa dalla metà delle spese di prima vestizione ».

Art. 9.

All'art. 20 del R. decreto 1° maggio 1930, n. 726, è sostituito il seguente:

« Il beneficio della retta gratuita (cumulo di due mezze rette), o della mezza retta gratuita, non si estende alle quote di prima vestizione e di manutenzione corredo, salvo, per i provenienti dai collegi militari, quanto è previsto dall'ultimo comma dell'art. 17 ».

Art. 10.

Le disposizioni del presente decreto andranno in vigore dal 1° ottobre 1934.

Esse non si applicheranno ai giovani che avranno — per qualunque motivo — cessato dalla qualità di allievi dei collegi militari anteriormente alla predetta data.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 aprile 1934 - Anno XII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — ERCOLE — JUNG.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 maggio 1934 - Anno XII
Atti del Governo, registro 347, foglio 96. — MANCINI.

REGIO DECRETO-LEGGE 19 aprile 1934, n. 816.
Nuove disposizioni per gli estagli delle miniere di zolfo della Sicilia.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Visto l'art. 2 del R. decreto-legge 5 agosto 1927, n. 1577, convertito nella legge 18 novembre 1928, n. 2688, e l'articolo 11 della legge 10 luglio 1930, n. 997;

Considerata la necessità urgente ed assoluta di adottare nuove disposizioni per gli estagli delle miniere di zolfo della Sicilia;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per le corporazioni, di concerto con i Ministri per la grazia e giustizia e per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

A partire dalla data di pubblicazione del presente decreto, gli estagli dovuti in natura e in denaro dagli esercenti ai proprietari o dai subgabelloti e cottimisti generali ai gabelloti delle miniere di zolfo della Sicilia saranno ridotti, fino al 31 dicembre 1935, del 60 %, a favore, rispettivamente, degli esercenti subgabelloti e cottimisti generali.

Ogni atto contrario alla presente disposizione è nullo ed improduttivo di effetti giuridici, anche fra le parti contraenti.

Art. 2.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge.

Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 19 aprile 1934 - Anno XII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE FRANCISCI — JUNG.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 maggio 1934 - Anno XII
Atti del Governo, registro 347, foglio 102. — MANCINI.

REGIO DECRETO 19 aprile 1934, n. 817.
Dichiarazione formale dei fini della Confraternita del SS. Sacramento, in Petralia Sottana.

N. 817. R. decreto 19 aprile 1934, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, viene provveduto alla dichiarazione formale dei fini della Confraternita del SS. Sacramento, in Petralia Sottana (provincia di Palermo).

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 maggio 1934 - Anno XII

REGIO DECRETO 12 aprile 1934, n. 818.
Riconoscimento della personalità giuridica della Chiesa ex conventuale della Madonna della Purità, in Acireale.

N. 818. R. decreto 12 aprile 1934, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della Chiesa ex conventuale della Madonna della Purità, in Acireale (Catania).

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 maggio 1934 - Anno XII

REGIO DECRETO 26 aprile 1934, n. 819.
Riconoscimento della personalità giuridica della Procura generale dell'Istituto dei Missionari di « La Salette », con sede in Roma.

N. 819. R. decreto 26 aprile 1934, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della Procura generale dell'Istituto dei Missionari di « La Salette », con sede in Roma, via Cavour, e viene autorizzato il trasferimento alla stessa degli immobili da essa posseduti da epoca anteriore al Concordato ed attualmente intestati a terzi.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 maggio 1934 - Anno XII

REGIO DECRETO 19 aprile 1934, n. 820.
Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione in parrocchia della Curazia di S. Donnino, in Carve di Mel (Belluno).

N. 820. R. decreto 19 aprile 1934, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti ci-

vili, il decreto del Vescovo di Ceneda in Vittorio Veneto, in data 30 giugno 1931, relativo alla erezione in parrocchia della Curazia di S. Donnino in Carve di Mel (Belluno).

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 maggio 1934 - Anno XII

REGIO DECRETO 19 aprile 1934.
Sostituzione di un membro del Consiglio di amministrazione dell'Azienda autonoma statale della strada.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto l'art. 4 della legge 17 maggio 1928, n. 1094;
Visto il R. decreto 7 giugno 1928, registrato alla Corte dei conti il 26 giugno 1928, al registro 13 lavori pubblici, foglio 373, col quale il gr. uff. dott. Alfredo Viti fu nominato membro del Consiglio di amministrazione dell'Azienda autonoma statale della strada nella sua qualità di direttore generale della Cassa depositi e prestiti;
Ritenuto che a direttore generale della Cassa predetta è stato testè nominato il dott. comm. Leonida Bonanni in sostituzione del defunto gr. uff. dott. Alfredo Viti;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Abbiamo decretato e decretiamo:

A decorrere dal 16 aprile 1934, il comm. dott. Bonanni Leonida, direttore generale della Cassa depositi e prestiti, è chiamato a far parte del Consiglio di amministrazione dell'Azienda autonoma statale della strada in sostituzione del gr. uff. dott. Alfredo Viti.

Il predetto Nostro Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto, il quale sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Dato a Roma, addì 19 aprile 1934 - Anno XII

VITTORIO EMANUELE.

DI CROLLALANZA.

Registrato alla Corte dei conti, addì 5 maggio 1934 - Anno XII
Registro 6 Lavori pubblici, foglio 159.

(6647)

DECRETO MINISTERIALE 15 maggio 1934.
Approvazione del bilancio preventivo di liquidazione del Sindacato infortuni « S.I.C. » di Firenze.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Veduto il R. decreto 29 maggio 1933, n. 516, concernente le norme per la liquidazione dei Sindacati di assicurazione mutua contro gli infortuni sul lavoro;
Veduto il R. decreto 22 giugno 1933 con il quale fu messo in liquidazione il Sindacato infortuni « S.I.C. » con sede in Firenze;
Veduto il bilancio preventivo di liquidazione compilato in base alle risultanze del bilancio dell'ente al 30 giugno 1933, al conto preventivo delle spese inerenti alla gestione liquidatrice ed alla determinazione del fondo di insolvenza per inesigibilità di crediti verso i soci, con i criteri esposti nella relazione illustrativa presentata dal liquidatore in data 28 aprile 1934;

Decreta:

Ai sensi dell'art. 4 del R. decreto 29 maggio 1933, n. 516, è approvato il bilancio preventivo di liquidazione del Sindacato infortuni « S.I.C. » con sede in Firenze nelle complessive risultanze derivanti dal bilancio dell'ente al 30 giugno 1933 e dal conto preventivo delle spese inerenti alla gestione liquidatrice.

Il presente decreto sarà pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 15 maggio 1934 - Anno XII

p. *Il Ministro*: BIAGI.

(6598)

DECRETO MINISTERIALE 15 maggio 1934.
Approvazione del bilancio 1933 e del bilancio preventivo delle spese di liquidazione del Sindacato infortuni « Meccanici e metallurgici in Lombardia » di Milano.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Veduto il R. decreto 29 maggio 1933, n. 516, concernente le norme per la liquidazione dei Sindacati di assicurazione mutua contro gli infortuni sul lavoro;
Veduto il R. decreto 6 luglio 1933 con il quale fu messo in liquidazione il Sindacato infortuni « Meccanici e metallurgici in Lombardia » con sede in Milano;
Veduti il bilancio dell'ente al 1° luglio 1933, il conto preventivo delle spese inerenti alla gestione liquidatrice e la relazione illustrativa presentata dal Regio liquidatore in data 20 settembre 1933, nella quale è altresì determinato il fondo di insolvenza per inesigibilità di crediti;

Decreta:

Ai sensi dell'art. 4 del R. decreto 29 maggio 1933, n. 516, sono approvati il bilancio al 1° luglio 1933 ed il conto preventivo delle spese inerenti alla liquidazione del Sindacato infortuni « Meccanici e metallurgici in Lombardia » con sede in Milano, secondo le risultanze emergenti dagli atti e dalla relazione illustrativa presentati dal Regio liquidatore in data 20 settembre 1933.

Il presente decreto sarà pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 15 maggio 1934 - Anno XII

p. *Il Ministro*: BIAGI.

(6599)

DECRETO MINISTERIALE 16 maggio 1934.
Sostituzione dell'attuale commissario governativo della Cassa rurale di Fuscaldo (Cosenza).

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA
E PER LE FORESTE

Veduta la legge 6 giugno 1932, n. 656, sull'ordinamento delle Casse rurali ed agrarie, modificata con la legge 25 gennaio 1934, n. 186;

Veduto il decreto Ministeriale del 22 giugno 1933 con il quale si scioglieva il Consiglio di amministrazione della Cassa rurale di Fuscaldo (Cosenza) e si nominava il signor gr. uff. Vincenzo Scirchio, commissario governativo della Cassa stessa;

Veduta la lettera del 12 marzo 1934, n. 324, con la quale il signor gr. uff. Vincenzo Scirchio chiede di essere sostituito nella carica, per motivi di salute;

Veduto il telegramma del 5 aprile 1934 con il quale S. E. il prefetto di Cosenza propone che in sostituzione del gr. uff. Scirchio sia nominato commissario il signor cav. Giovan Battista De Seta;

Decreta:

Sono accettate le dimissioni del signor gr. uff. Vincenzo Scirchio da commissario governativo della Cassa rurale di Fuscaldo (Cosenza) ed in sua sostituzione viene nominato commissario governativo della Cassa stessa il signor cav. Giovan Battista De Seta con le attribuzioni di cui all'art. 20 della legge 6 giugno 1932, n. 656, modificato con la legge 25 gennaio 1934, n. 186.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 16 maggio 1934 - Anno XII

Il Ministro: ACERBO.

(6603)

DECRETO MINISTERIALE 15 maggio 1934.

Approvazione del bilancio preventivo di liquidazione del Sindacato infortuni « Chimial » di Milano.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Veduto il R. decreto 29 maggio 1933, n. 516, concernente le norme per la liquidazione dei Sindacati di assicurazione mutua contro gli infortuni sul lavoro;

Veduto il R. decreto 22 giugno 1933-XI con il quale fu messo in liquidazione il Sindacato infortuni « Chimial » con sede in Milano;

Veduto il bilancio preventivo di liquidazione compilato in base alle risultanze del bilancio dell'Ente al 30 giugno 1933, al conto preventivo delle spese inerenti alla gestione liquidatrice ed alla determinazione del fondo di insolvenza per inesigibilità dei crediti verso i soci, con i criteri esposti nella relazione illustrativa presentata dai liquidatori in data 21 dicembre 1933;

Decreta:

Ai sensi dell'art. 4 del R. decreto 29 maggio 1933, n. 516, è approvato il bilancio preventivo di liquidazione del Sindacato infortuni « Chimial » con sede in Milano nelle complessive risultanze derivanti dal bilancio dell'Ente al 30 giugno 1933 e dal conto preventivo delle spese inerenti alla gestione liquidatrice.

Il presente decreto sarà pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 15 maggio 1934 - Anno XII

p. *Il Ministro*: BIAGI.

(6600)

DECRETO MINISTERIALE 30 aprile 1934.

Conferma in carica di tre componenti e sostituzione del segretario della Commissione di vigilanza sulle radiodiffusioni di Napoli.

IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI

Visto l'art. 6 della legge 14 giugno 1928, n. 1352, sulla radiodiffusione di esecuzioni artistiche;

Visto l'art. 6 del regolamento 20 agosto 1928 di applicazione della legge su menzionata;

Visto il decreto Ministeriale 25 febbraio 1929, registrato alla Corte dei conti il 5 marzo 1929, registro 5, foglio 125, che provvede alla costituzione della Commissione di vigilanza sulle radiodiffusioni per la città di Napoli;

Visti i decreti Ministeriali 3 marzo 1930 e successivi, che confermano in carica la predetta Commissione fino al 5 marzo 1934;

Considerata la necessità di sostituire il segretario della Commissione signor Gioffrè Luigi, trasferito altrove;

Decreta:

Articolo unico.

Sono confermati in carica per un anno, a datare dal 5 marzo 1934, i sottoindicati componenti della Commissione di vigilanza sulle radiodiffusioni per la città di Napoli:

Comm. ing. Ferrari Carlo, ispettore presso l'Azienda statale per i servizi telefonici, presidente;

Gr. uff. Maestro Cilea Francesco, direttore del Regio conservatorio di musica di Napoli, membro;

Sig. Romano Roberto, tecnico dell'Istituto superiore elettrotecnico della Regia scuola di applicazione per gli ingegneri di Napoli, membro.

Dalla stessa data del 5 marzo 1934, il signor Bovenzi Rodolfo, capo ufficio postale e telegrafico, è nominato segretario della Commissione su menzionata in sostituzione del signor Gioffrè Luigi.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 30 aprile 1934 - Anno XII

Il Ministro: CIANO.

(6602)

DECRETO MINISTERIALE 20 aprile 1934.

Proroga dell'entrata in vigore di alcune disposizioni del regolamento 12 maggio 1927, n. 824, relativamente agli apparecchi a pressione di vapore e di gas preesistenti al regolamento stesso.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Visto l'art. 76 capoverso del regolamento approvato con R. decreto 12 maggio 1927, n. 824-1344, per la esecuzione del R. decreto-legge 9 luglio 1926, n. 1331, sull'Associazione nazionale per il controllo sulla combustione;

Visto il decreto Ministeriale 16 agosto 1929, con il quale si prorogava fino al 31 dicembre 1931 il termine entro il quale gli apparecchi a pressione di vapore e di gas preesistenti al regolamento 12 maggio 1927, n. 824-1344 devono essere uniformati ad alcune disposizioni del regolamento predetto;

Visto il decreto Ministeriale 23 ottobre 1931, con il quale il termine suddetto veniva ulteriormente prorogato al 31 dicembre 1933;

Inteso il parere dell'Associazione nazionale per il controllo sulla combustione;

Considerata l'opportunità di prorogare ulteriormente il termine sopra indicato limitatamente a talune delle disposizioni regolamentari sopra citate;

Decreta:

È prorogato fino al 31 dicembre 1935-XIV, il termine entro il quale gli apparecchi a pressione di vapore e di gas, esistenti alla entrata in vigore del regolamento approvato con Regio decreto 12 maggio 1927, n. 824-1344, debbono essere uniformati alle disposizioni dell'art. 24, comma ultimo, del predetto regolamento.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 20 aprile 1934 - Anno XII

p. *Il Ministro*: BIAGI.

(6601)

DECRETO MINISTERIALE 17 maggio 1934.

Nomina del sig. Guasti Alberto Giuseppe a rappresentante di agente di cambio presso la Borsa valori di Genova.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista la domanda con la quale il sig. Grondona Enrico agente di cambio presso la Borsa valori di Genova chiede la nomina a suo rappresentante alle grida del sig. Guasti Alberto Giuseppe;

Visto il relativo atto di procura;

Visti gli altri documenti prodotti nonchè i pareri favorevoli del Consiglio provinciale dell'economia corporativa, della Deputazione di borsa e del Comitato direttivo degli agenti di cambio di Genova;

Visti i R. decreti-legge 7 marzo 1925, n. 222, e 9 aprile 1925, n. 375;

Decreta:

Il sig. Guasti Alberto Giuseppe è nominato rappresentante del sig. Grondona Enrico, agente di cambio presso la Borsa valori di Genova.

Roma, addì 17 maggio 1934 - Anno XII

Il Ministro: JUNG.

(6626)

DECRETO MINISTERIALE 15 maggio 1934.

Approvazione del bilancio preventivo di liquidazione del Sindacato Infortuni Industrie Automezzi con sede in Torino.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Veduto il R. decreto 29 maggio 1933, n. 516, concernente le norme per la liquidazione dei Sindacati di assicurazione mutua contro gli infortuni sul lavoro;

Veduto il R. decreto 6 luglio 1933 con il quale fu messo in liquidazione il Sindacato Infortuni Industrie Automezzi con sede in Torino;

Veduto il bilancio preventivo di liquidazione compilato in base alle risultanze del bilancio dell'Ente al 30 giugno 1933, al conto preventivo delle spese inerenti alla gestione liquidatrice ed alla determinazione del fondo di insolvenza per inesigibilità di crediti verso i soci, con i criteri esposti nella relazione illustrativa presentata dal liquidatore in data 4 settembre 1933;

Decreta:

Ai sensi dell'art. 4 del R. decreto 29 maggio 1933, n. 516, è approvato il bilancio preventivo di liquidazione del Sindacato Infortuni Industrie Automezzi con sede in Torino nelle complessive risultanze derivanti dal bilancio dell'Ente al 30 giugno 1933 e dal conto preventivo delle spese inerenti alla gestione liquidatrice.

Il presente decreto sarà pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 15 maggio 1934 - Anno XII

p. *Il Ministro*: BIAGI.

(6597)

DECRETO MINISTERIALE 15 maggio 1934.

Determinazione della misura del premio di cui al R. decreto-legge 8 marzo 1934, n. 337, da corrispondersi alla seta tratta venduta durante il mese di aprile 1934.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER LE CORPORAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il R. decreto-legge 8 marzo 1934, n. 337, concernente la istituzione di un premio alla seta tratta prodotta con bozzoli italiani;

Visto il decreto Ministeriale 6 aprile 1934, registrato alla Corte dei conti il 9 aprile stesso anno, registro n. 3 Corporazioni, foglio n. 354, contenente le modalità e le condizioni per la concessione del premio di cui al R. decreto-legge 8 marzo 1934, n. 337;

Visto il decreto Ministeriale 7 maggio 1934, registrato alla Corte dei conti il 9 stesso mese, registro n. 4 Corporazioni, foglio n. 23, con il quale sono state determinate le tabelle di classificazione della seta tratta da ammettersi al premio istituito con il precitato R. decreto-legge 8 marzo 1934;

Sentito l'Ente Nazionale Serico;

Decreta:

Articolo unico.

I premi da assegnare ai produttori di seta tratta per le partite vendute nel mese di aprile 1934 sono fissati, per le singole categorie classificate ai sensi del decreto Ministeriale 7 maggio 1934 nelle premesse citato, nella misura seguente:

a) Per le sete classificate secondo il sistema del seriplano:
1ª categoria L. 12 per chilogrammo;
2ª categoria L. 11,50 per chilogrammo;
3ª categoria L. 11 per chilogrammo.
b) Per le sete classificate secondo il sistema degli « Usi Internazionali »:
1ª categoria L. 11 per chilogrammo;
2ª categoria L. 10,50 per chilogrammo;
3ª categoria L. 10 per chilogrammo.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 15 maggio 1934 - Anno XII

Il Ministro per le corporazioni: MUSSOLINI.

Il Ministro per le finanze: JUNG.

(6670)

DECRETO MINISTERIALE 17 aprile 1934.
Autorizzazione alla Cassa di risparmio di Roma ad istituire una filiale nella via Nomentana.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Veduto il testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse di risparmio e dei Monti di pietà di prima categoria approvato con R. decreto 25 aprile 1929, n. 967;
Sentito l'Istituto di emissione;

Decreta:

La Cassa di risparmio di Roma è autorizzata ad istituire una propria filiale in Roma, nella via Nomentana.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 17 aprile 1934 - Anno XII

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste: ACERBO.

Il Ministro per le finanze: JUNG.

(6649)

DECRETO MINISTERIALE 22 maggio 1934.
Restrizioni all'esercizio venatorio in provincia di Vercelli.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA
E PER LE FORESTE

Visto l'art. 24 del testo unico delle leggi e decreti per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con R. decreto 15 gennaio 1931, n. 117;
Sulla proposta della Commissione provinciale venatoria di Vercelli, ed udita la Commissione venatoria centrale;

Decreta:

Fino a tutta l'annata venatoria 1934-35, è vietata la caccia e l'uccellagione, sotto qualsiasi forma, nella zona della provincia di Vercelli, compresa tra i seguenti confini:
a sud, autostrada Torino-Milano;
ad est, fiume Sesia compreso;
a nord, ferrovia Biella-Novara;
ad ovest, ferrovia Santhià-Arona sino all'incrocio con l'autostrada Torino-Milano.

La Commissione venatoria provinciale di Vercelli provvederà, nel modo che riterrà meglio adatto, a portare quanto sopra a conoscenza degli interessati.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 22 maggio 1934 - Anno XII

Il Ministro: ACERBO.

(6650)

DECRETI PREFETTIZI:
Riduzione di cognomi nella forma italiana.

N. 11419-2920-29 V.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del paragrafo 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Kosuta Giovanni fu Francesco, nato a Trieste il 24 maggio 1885 e residente a Trieste, via G. Boccaccio n. 1, è restituito nella forma italiana di « Cossutta ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:
1. Luigia Tortul di Pietro, nata il 20 ottobre 1890, moglie;
2. Albino di Giovanni, nato il 10 febbraio 1913, figlio;
3. Giovanni di Giovanni, nato il 20 dicembre 1914, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 12 maggio 1932 - Anno X

Il prefetto: PORRO.

(1553)

N. 11419-244.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del paragrafo 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Stefano Novak di Antonio, nato a Sesana (Fraz. Casigliano) il 25 dicembre 1883 e residente a Sesana (Fraz. Casigliano n. 50), è restituito nella forma italiana di « Novato ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

1. Angela Renar in Novak di Antonio, nata il 27 settembre 1898, moglie;
2. Antonio fu Giovanni, nato il 17 gennaio 1855, padre;
3. Caterina Stojkovic in Novak fu Antonio, nata il 17 novembre 1859, madre;
4. Albino di Stefano, nato il 17 agosto 1920, figlio;
5. Luigi di Stefano, nato il 17 luglio 1923, figlio;
6. Maria Stefania, di Stefano, nata il 16 gennaio 1927, figlia;
7. Giuseppe di Stefano, nato il 9 settembre 1917, nipote.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 7 maggio 1932 - Anno X

Il prefetto: PORRO.

(2111)

N. 11419-533.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Mirko Antunovich di Attilio, nato a Trieste il 2 marzo 1908, e residente a Trieste, piazza Cornelia Romana n. 2, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Antoni »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Mirko Antunovich è ridotto in « Antoni ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 7 giugno 1932 - Anno X

Il prefetto: PORRO.

(2172)

N. 11419-3610.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Mario Zottig di Carlo, nato a Trieste il 9 maggio 1902 e residente a Trieste, via Valmartinaga n. 12, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Ciotti »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Mario Zottig è ridotto in « Giotti ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

1. Maria Demarchi in Zottig fu Giovanni, nata il 1° ottobre 1907, moglie;
2. Ezia di Mario, nata il 1° febbraio 1926, figlia;
3. Ezio di Mario, nato il 17 novembre 1926, figlio;
4. Mario di Mario, nato il 28 maggio 1931, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 21 maggio 1932 - Anno X

Il prefetto: PORRO.

(2171)

N. 11419-2573.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Ottone Balzarek fu Ottone, nato a Vienna il 14 agosto 1888 e residente a Trieste, via dell'Istria n. 12, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Balzari »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Ottone Balzarek è ridotto in « Balzari ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

Beatrice Cusma in Balzarek di Giuseppe, nata il 21 luglio 1883, moglie;

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 7 giugno 1932 - Anno X.

Il prefetto: PORRO.

(2173)

N. 11419-25718.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dalla signora Antonia Fattur fu Amedeo vedova Bastiancich, nata a Bac (Fiume) il 7 luglio 1867 e residente a Trieste, via Molino a Vapore n. 3, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Bastiani »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza della richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome della signora Antonia Fattur vedova Bastiancich è ridotto in « Bastiani ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato alla richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 7 giugno 1932 - Anno X.

Il prefetto: PORRO.

(2174)

N. 11419-5350.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Iginio Bec fu Antonio, nato a Gradisca il 27 luglio 1907 e residente a Trieste (S. M. M. Inf. n. 303, case operaie) e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Beni »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Iginio Bec è ridotto in « Beni ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 7 giugno 1932 - Anno X.

Il prefetto: PORRO.

(2175)

N. 11419-2089.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Pietro Bernjac di Costantino, nato a Verbenico il 22 dicembre 1867 e residente a Trieste, via degli Artisti n. 11, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Berni »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Pietro Bernjac è ridotto in « Berni ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

1. Maria Perissini in Bernjac fu Anna, nata il 30 settembre 1899, moglie;
2. Pietro di Pietro, nato il 12 gennaio 1924, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 7 giugno 1932 - Anno X.

Il prefetto: PORRO.

(2176)

N. 11419-3690.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Ferdinando Blokar fu Francesco, nato a Trieste il 17 gennaio 1909 e residente a Trieste, via Torricelli n. 7, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Blocchi »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del signor Ferdinando Blokar è ridotto in « Blocchi ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 7 giugno 1932 - Anno X.

Il prefetto: PORRO.

(2177)

N. 11419-5353.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Giovanni Becaj di Giacomo, nato a Trieste il 23 novembre 1908 e residente a Trieste (S. M. M. Inf. n. 1116), e diretta ad ottenere a

termini dell'art. 2 del R. decreto legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente il « Bozzai »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Giovanni Bocaj è ridotto in « Bozzai ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

1. Giustina Metlika in Bocaj fu Martino, nata il 28 ottobre 1911, moglie;
2. Clara di Giovanni, nata il 22 febbraio 1932, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 7 giugno 1932 - Anno X.

Il prefetto: PORRO.

(2178)

N. 11419-1893.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Mario Bosich di Pietro, nato a Trieste il 7 agosto 1909 e residente a Trieste, via Romagna n. 39, e diretta ad ottenere a termini dell'articolo 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Bossi »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Mario Bosich è ridotto in « Bossi ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 7 giugno 1932 - Anno X.

Il prefetto: PORRO.

(2179)

N. 11419-1894.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Pietro Bosich fu Pietro, nato a Tribano, presso Buie il 30 ottobre 1868 e residente a Trieste, via Romagna n. 39, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Bossi »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Pietro Bosich è ridotto in « Bossi ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 7 giugno 1932 - Anno X.

Il prefetto: PORRO.

(2180)

N. 11419-1350.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal signor Silvio Bussich fu Giovanni, nato a Spalato il 25 ottobre 1891 e residente a Trieste, via Pozzo del Mare n. 1, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Bussi »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927 n. 494;

Decreta:

Il cognome del signor Silvio Bussich è ridotto in « Bussi ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

Luigia Oliviero in Bussich di Lorenzo, nata il 27 settembre 1902, moglie.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 7 giugno 1932 - Anno X

Il prefetto: PORRO.

(2181)

N. 11419-4264.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal signor Miroslav Califarija fu Giovanni, nato a Aurisina addì 12 settembre 1895 e residente a Aurisina, 147, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Zaccaria ».

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguìta affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927 n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Miroslav Cabarija è ridotto in « Zaccaria ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

1. Draga Müller in Cabarija di Alberto, nata il 4 aprile 1901, moglie;
2. Mirko di Miroslav, nato il 19 marzo 1930, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 7 giugno 1932 - Anno X

Il prefetto: Porro.

(2182)

N. 11419-2578.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dalla signora Elena Iablancich fu Lodovico, nata a Trieste addì 11 luglio 1893 e residente a Trieste, via Pozzo del Mare n. 1, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Albani »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza della richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguìta affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927 n. 494;

Decreta:

Il cognome della signora Elena Iablancich è ridotto in « Albani ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato alla richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 7 giugno 1932 - Anno X

Il prefetto: Porro.

(2183)

N. 11419-5336.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal signor Renato Illich fu Giovanni, nato a Trieste addì 29 marzo 1909 e residente a Trieste, Campo S. Giacomo n. 18, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Gigli »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguìta affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927 n. 494;

Decreta:

Il cognome del signor Renato Illich è ridotto in « Gigli ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 7 giugno 1932 - Anno X

Il prefetto: Porro.

(2184)

N. 11419-1161.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal signor Umberto Kolarzek Sternhof fu Ermanno, nato a Trieste addì 7 agosto 1892 e residente a Trieste, S. M. Mad. Sup. n. 578, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Collarini Cortestella »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguìta affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927 n. 494;

Decreta:

Il cognome del signor Umberto Kolarzek Sternhof è ridotto in « Collarini Cortestella ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

1. Caterina Fabbro in Kolarzek fu Giovanni, nata il 20 ottobre 1890, moglie;
2. Bruno di Umberto, nato il 30 dicembre 1919, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 7 giugno 1932 - Anno X

Il prefetto: Porro.

(2185)

N. 11419-2575.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dalla signora Elvira Kuczel fu Giuseppe ved. Moskovich, nata a Trieste addì 1° marzo 1875 e residente a Trieste, via del Lloyd n. 26, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge

10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione dei suoi cognomi in forma italiana e precisamente in « Cuselli-Mosconi »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza della richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927 n. 494;

Decreta:

I cognomi della signora Elvira Kuczel ved. Moskovich sono ridotti in « Cuselli-Mosconi ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato alla richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 7 giugno 1932 - Anno X

Il prefetto: PORRO.

(2186)

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE AL PARLAMENTO

MINISTERO DELLE FINANZE

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che S. E. il Capo del Governo, Primo Ministro, Ministro Segretario di Stato per l'interno, di concerto col Ministro per le finanze, il 1° maggio 1934-XII ha presentato alla Presidenza della Camera dei deputati il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 14 aprile 1934-XII, n. 562, col quale vengono aumentate del 50 per cento le quote fisse e quella integrativa dell'imposta sui celibi.

(6662)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

ORDINI CAVALLERESCHI

ERRATA-CORRIGE

Nel supplemento della *Gazzetta Ufficiale* del 23 ottobre 1924, n. 249, pag. 103, i nominativi da Ventrella dott. Clemente fu Giovanni a Venere dott. Ugo di Eugenio debbono intendersi nominati, anzichè ufficiali dell'Ordine della Corona d'Italia, cavalieri dello stesso Ordine.

(6664)

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

SERVIZIO DELLE ASSICURAZIONI

Svincolo totale della cauzione costituita dalla Società d'assicurazione « La Peninsulare » di Milano.

Il Regio commissario liquidatore della Società d'Assicurazione « La Peninsulare » di Milano, ha chiesto lo svincolo totale della cauzione costituita dalla Società stessa a norma degli articoli 33 e 35 del R. decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, dichiarando che tutti i rischi sono estinti e che non vi sono sinistri derivanti da contratti di assicurazione diretta da liquidare.

S'invita chiunque abbia ragione di opporsi a detto svincolo a far pervenire, in debita forma legale, ricorso a questo Ministero Servizio delle assicurazioni, non oltre il termine di giorni 30 dalla data di pubblicazione del presente avviso, comunicandone copia, pure in forma legale, al predetto Regio commissario, gr. uff. Eduardo Breglia, via Bigli n. 21, Milano.

(6663)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - DIV. I - PORTAFOGLIO

N. 119.

Media dei cambi e delle rendite
del 26 maggio 1934 - Anno XII

Stati Uniti America (Dollaro)	11.73
Inghilterra (Sterlina)	59.82
Francia (Franco)	77.40
Svizzera (Franco)	382.25
Albania (Franco)	—
Argentina (Peso oro)	—
Id (Peso carta)	2.80
Austria (Shilling)	—
Belgio (Belga)	2.75
Brasile (Milreis)	—
Bulgaria (Leva)	—
Canadà (Dollaro)	11.77
Cecoslovacchia (Corona)	49.25
Cile (Peso)	—
Danimarca (Corona)	2.68
Egitto (Lira egiziana)	—
Germania (Reichsmark)	4.63
Grecia (Dracma)	—
Jugoslavia (Dinaro)	—
Norvegia (Corona)	3.02
Olanda (Fiorino)	8 —
Polonia (Zloty)	222.50
Rumenia (Leu)	—
Spagna (Peseta)	161 —
Svezia (Corona)	3.09
Turchia (Lira turca)	—
Ungheria (Pengo)	—
U. R. S. S. (Cervonetz)	—
Uruguay (Peso)	—
Rendite 3,50 % (1906)	84.15
Id 3,50 % (1902)	83.05
Id 3 % lordo	62.475
Prestito Redimibile 3,50 %	83.325
Buoni novennali. Scadenza 1934	101.30
Id id id 1940	106.125
Id id id 1941	106.675
Id id id 1943	100.85
Obbligazioni Venezie 3,50 %	91.625

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

129ª estrazione delle obbligazioni per la Ferrovia Vigevano Milano.

Si notifica che nel giorno di mercoledì 20 giugno p. v. alle ore 10, in Roma, in una sala a pianterreno del palazzo ove ha sede la Direzione generale del Debito pubblico, via Goito n. 1, aperta al pubblico, avrà luogo la 129ª estrazione delle obbligazioni per la ferrovia Vige-

vano-Milano assunte dallo Stato in forza della Convenzione 25 luglio 1917 approvata con decreto Luogotenenziale 28 settembre 1917, n. 1804.

Le serie di obbligazioni da estrarsi, giusta la tabella di ammortamento di detto debito, comprendono 64 obbligazioni sulle n. 5248 attualmente vigenti.

I numeri delle serie sorteggiate saranno pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 28 maggio 1934 - Anno XII

Il direttore generale: CIARROCCA.

(6653)

CONCORSI

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

Concorso nazionale a premi per lo studio e la compilazione di un progetto di nave da carico.

IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI

Visto il R. decreto-legge 29 marzo 1934-XII, n. 673, che autorizza a bandire un concorso nazionale a premi per lo studio e la compilazione di un progetto di nave da carico;

Sentito il Consiglio superiore della Marina mercantile;

Decreta:

Art. 1.

È aperto un concorso a due premi da conferirsi agli autori dei due migliori progetti di nave da carico che risponda a tutti i requisiti della tecnica moderna e si presenti come la più idonea ad affrontare le esigenze del traffico.

All'autore del progetto giudicato primo sarà assegnato il premio di L. 120.000 ed all'autore del secondo il premio di L. 30.000.

Art. 2.

Possono partecipare al concorso i Cantieri navali nazionali ed i privati cittadini italiani non appartenenti ai cantieri concorrenti anche se residenti all'estero, muniti di laurea di ingegnere navale conseguita nel Regno, o altrimenti autorizzati a costruire nel Regno navi a scafo metallico di qualunque portata.

Art 3.

La nave rappresentata dal progetto dovrà avere le seguenti caratteristiche:

a) portata lorda da 8000 a 9000 tonnellate metriche;

b) immersione corrispondente al centro disco del bordo libero non superiore a m. 7,30 per la portata di 8000 tonnellate, con aumento graduale fino al massimo di m. 7,60 per la portata di 9000 tonnellate;

c) potenza dell'apparato motore commisurata in modo che la nave possa raggiungere in pieno carico in una prova di 12 ore consecutive nelle ordinarie condizioni di tempo e di mare, la velocità oraria media di miglia 12;

d) altezza metacentrica a nave vuota positiva e non inferiore a un centimetro.

La nave dovrà essere specialmente adatta al trasporto di merci alla rinfusa esclusi i liquidi e senza cisterna centrale di zavorra.

L'apparato motore il cui tipo è lasciato alla libera scelta del progettista dovrà riunire le migliori caratteristiche economiche conseguibili sia per costo di costruzione della nave sia per il suo esercizio nel limite di potenza sopra stabilito e particolarmente alla velocità di esercizio di miglia 10.

La nave dovrà corrispondere per lo scafo, per l'apparato motore e per le altre sistemazioni di bordo alle vigenti norme regolamentari del Registro italiano navale ed aeronautico o che questi riconosca equivalenti, per il conseguimento della più alta classe presso l'Istituto medesimo con le caratteristiche 100 A. 1. 1. (stella).

Essa dovrà pure corrispondere alle norme stabilite dal regolamento per la sicurezza delle navi mercantili e della vita umana in mare, approvato con R. decreto 23 maggio 1932, n. 719, nonchè alle vigenti norme relative al bordo libero ed alle norme speciali per la radiotelegrafia.

Art. 4.

Il progetto dovrà essere costituito dai seguenti disegni e documenti che saranno firmati dal progettista:

1° relazione di progetto;

2° vista longitudinale esterna;

3° sezione maestra quotata;

4° piano dei ponti e piano di stiva con l'apparato motore a bordo;

5° piano generale di coperta e soprastrutture; particolari dei mezzi di carico e scarico, ormeggio e governo;

6° sezione longitudinale;

7° esponente di carico particolareggiato nei singoli gruppi relativi allo scafo, apparato motore, macchinari e sistemazioni accessorie, dotazioni, ecc.;

8° diagrammi di carena;

9° piano di carico;

10° curva delle resistenze al moto e delle potenze corrispondenti in cavalli effettivi a pieno carico, determinata sul modello alla Vasca nazionale, oppure calcoli di resistenza al moto in pieno carico a 10, 11 e 12 nodi.

Qualora tra i documenti dei progetti giudicati da prescegliere come i due migliori, non vi fosse inclusa la curva alla Vasca delle resistenze al moto e delle potenze corrispondenti, i concorrenti dovranno presentare tale documento entro il termine che sarà fissato dal Ministero e se risultassero pratiche differenze tra i valori di questa curva ed i risultati dei calcoli presentati, l'autore o gli autori di tali progetti resteranno esclusi dal concorso;

11° curve di stabilità corrispondenti alla nave vuota ed in pieno carico con stive, depositi ecc. sature di carico omogeneo;

12° specchietti dei volumi e delle capacità delle singole stive per carichi in balle e carichi alla rinfusa;

13° capacità dei depositi di combustibile, acqua e simili, nonchè capacità dei doppi fondi e dei gavoni;

14° disegni ed elementi relativi all'apparato motore;

15° calcolo dei consumi giornalieri di combustibile in pieno carico alla velocità di 10, 11 e 12 nodi;

16° ogni altro elemento che il concorrente crederà di aggiungere.

Per nave vuota va intesa la nave del tutto allestita, con strumenti, attrezzi, corredi, dotazioni fisse ed oggetti di rispetto regolamentari completi ed in posto; senza carico di merci; senza combustibili e lubrificanti; senza provviste di qualsiasi specie; senza acqua nelle caldaie, nei condensatori, nelle tubolature (senza liquidi di raffreddamento e circolazione nelle motrici); senza acqua di lavanda e di bevanda nei depositi, nelle casse e nelle tubolature relative; senza acqua di zavorra.

Per nave carica va intesa la nave in condizione di esercizio in pieno carico; con immersione media corrispondente al centro del disco del bordo libero; con carico completo di merci; con equipaggio e suoi effetti al completo; con combustibili e lubrificanti al completo, con provviste di qualsiasi specie al completo; con caldaie piene al livello medio normale, condensatori e tubolature piene di acqua (con liquidi di raffreddamento e di circolazione nelle motrici); con i depositi di acqua di lavanda e di bevanda pieni a rifiuto e le relative casse e tubolature piene; senza acqua di zavorra.

La portata lorda risulta dalla differenza di peso tra la nave carica e la nave vuota nelle condizioni sopraccennate.

Art. 5.

Fra gli altri motivi di preferenza saranno particolarmente considerati:

l'adozione del tipo ad un solo ponte con soprastrutture;

l'adozione di sistemazioni e mezzi atti a rendere al massimo grado facili, sollecite ed economiche le operazioni di carico e scarico;

il massimo volume delle stive da carico;

una adeguata capacità dei doppi fondi per la navigazione della nave in zavorra.

Art. 6.

Il progetto premiato per primo ed i documenti e disegni annessi, resteranno di proprietà dello Stato che potrà metterli gratuitamente a libera disposizione di qualunque armatore o cantiere nazionale che ne faccia richiesta.

Gli altri progetti compreso quello premiato per secondo, saranno restituiti, e non sarà dovuto nessun indennizzo, nemmeno a titolo di rimborso di spese, ai loro autori.

Art. 7.

I progetti e relativi documenti dovranno essere presentati in quattro esemplari e dovranno pervenire al Ministero delle comunicazioni (Direzione generale della Marina mercantile), piazza Mi-

nerva, entro 180 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto.

Uno dei suddetti esemplari, ad eccezione della relazione di progetto, dovrà essere in tela lucida.

I progetti ed i relativi documenti dovranno essere accompagnati dalla domanda di ammissione al concorso — su carta da bollo da L. 5 — dalla quale dovrà risultare l'elenco dei documenti trasmessi.

Nella domanda dovrà essere indicato il recapito e la residenza dell'interessato. La domanda stessa e tutti gli altri documenti dovranno essere firmati dall'autore o dagli autori del progetto.

Art. 8.

Il giudizio definitivo sui progetti presentati sarà pronunciato inappellabilmente da S. E. il Ministro per le comunicazioni.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 28 aprile 1934 - Anno XII

Il Ministro: CIANO.

(6655)

MINISTERO DELL'EDUCAZIONE NAZIONALE

Diario delle prove scritte per i concorsi a cattedre diverse nelle Regie scuole magistrali.

IL MINISTRO PER L'EDUCAZIONE NAZIONALE

Veduto il decreto Ministeriale 7 febbraio 1934-XII col quale venivano banditi i seguenti concorsi per cattedre nelle Regie scuole magistrali:

a) pedagogia;
b) italiano, storia e geografia e cultura fascista;
c) matematica, computisteria e scienze naturali;

Veduta l'autorizzazione concessa alla Presidenza del Consiglio dei Ministri di spostare le date fissate per le prove scritte di detti concorsi rispettivamente dal 15, 16 e 17 maggio al 16, 17 e 18 luglio 1934-XII;

Decreta:

Le prove scritte per i concorsi a cattedre di *a*) pedagogia; *b*) italiano, storia e geografia e cultura fascista; *c*) matematica, computisteria e scienze naturali nelle Regie scuole magistrali avranno luogo in Roma rispettivamente nei giorni 16, 17 e 18 luglio 1934, nei locali che saranno indicati con avviso affisso all'albo del Ministero.

Roma, addì 25 maggio 1934 - Anno XII

Il Ministro: ERCOLE.

(6668)

Diario delle prove scritte del concorso a 10 posti di maestra nelle classi del grado preparatorio annesse alle Regie scuole magistrali.

IL MINISTRO PER L'EDUCAZIONE NAZIONALE

Veduto il decreto Ministeriale 7 febbraio 1934-XII col quale veniva bandito un concorso a 10 posti di maestra nelle classi del grado preparatorio annesse alle Regie scuole magistrali;

Veduta l'autorizzazione concessa dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri di spostare la data fissata per la prova scritta di detto concorso dal 18 maggio al 19 luglio 1934-XII;

Decreta:

La prova scritta per il concorso a 10 posti di maestra nelle classi del grado preparatorio annesse alle Regie scuole magistrali avrà luogo in Roma il giorno 19 luglio 1934 nei locali che saranno indicati con avviso affisso all'albo del Ministero.

Roma, addì 25 maggio 1934 - Anno XII

Il Ministro: ERCOLE.

(6669)

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Diario delle prove scritte del concorso a posti di notaio.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto il decreto Ministeriale 6 marzo 1934-XII con il quale è stato indetto un concorso a 250 posti di notaio, da assegnarsi, per ciascun distretto notarile, nella misura di due terzi per esame ed un terzo per titoli;

Decreta:

Le prove scritte del concorso per esame a posti di notaio indetto con decreto Ministeriale 6 marzo 1934-XII, avranno luogo in Roma, nel Palazzo degli Esami, nei giorni 20, 21 e 22 giugno 1934, alle ore 9.

Roma, addì 28 maggio 1934 Anno XII

Il Ministro: DE FRANCISCI.

(6671)

MUGNOZZA GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato G. C.